



**COMUNE DI PALERMO**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 254 del 26/09/2014)**

**(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)**

**INDICE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Ambito di applicazione territoriale**
- Art. 3 Presupposto**
- Art. 4 Soggetti passivi**
- Art. 5 Locali ed aree non soggetti al tributo**
- Art. 6 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta**
- Art. 7 Gettito della tassa, utenze, costo del servizio e tariffe**
- Art. 8 Utenze domestiche**
- Art. 9 Utenze non domestiche**
- Art. 10 Riduzioni**
- Art. 11 Agevolazioni ed esenzioni**
- Art. 12 Condizioni per l'applicazione delle riduzioni agevolazioni ed esenzioni**
- Art. 13 Dichiarazione**
- Art. 14 Contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione**
- Art. 15 Funzionario responsabile**
- Art. 16 Poteri e mezzi di controllo**
- Art. 17 Versamenti**
- Art. 18 Rimborsi**
- Art. 19 Accertamento e riscossione**
- Art. 20 Sanzioni**
- Art. 21 Tassa su base giornaliera**
- Art. 22 Tributo provinciale**
- Art. 23 Disposizioni finali e transitorie**

2. L'individuazione della categoria in cui includere le utenze non domestiche è effettuata in funzione del codice attività risultante dall'iscrizione alla camera di commercio (codice Ateco). L'abbinamento di detti codici alle categorie TARI, realizzato sulla base della corrispondenza delle tipologie e delle descrizioni delle attività, è stabilito dall'allegato prospetto (**Tabella A**), che costituisce parte integrante del presente regolamento. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività comprovata dal soggetto passivo o verificata dal comune.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che compongono uno stesso immobile. Per le superfici con accessi o ubicazioni diverse rispetto all'indirizzo principale, e per quelle che costituiscono aree scoperte operative, sono applicabili tariffe differenziate se l'effettiva destinazione d'uso è diversa da quella dell'attività economica risultante ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica, professionale o di servizi la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per la classificazione di attività non specificamente indicate nelle suddette classi di contribuenza, si applicano criteri di analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

## **ART. 10 RIDUZIONI**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.  
Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l'autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. **Utenze domestiche:**
  - a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non superiore a mq. 70;
  - b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo.

Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale.

- c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.
- d) La tariffa si applica in misura ridotta del 90%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo articolo **12**, di istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.

#### **Cassato**

- e) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.
- f) ***La tariffa si applica in misura ridotta di 2/3, nella quota fissa e nella quota variabile, a favore dei cittadini, titolari di pensione, residenti all'estero e che hanno un immobile nel territorio cittadino a titolo di proprietà o usufrutto purché non locato né dato in comodato ai sensi della L. 80/2014 art.9 bis, commi 1 e 2.***

#### **4. Utenze non domestiche:**

- a) La tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, agli utenti che dimostrano di avviare al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati prodotti. Ai fini del calcolo della predetta percentuale si considera il rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti assimilati avviati al recupero e il totale di rifiuti, calcolato moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (Kd), della quota variabile della tariffa corrispondente a ciascuna categoria di attività, indicato nel provvedimento di determinazione delle tariffe.  
L'utente unitamente alla richiesta di riduzione del tributo, da presentare entro i termini di cui al successivo articolo **12**, dovrà produrre copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, o altro documento previsto dalla legge, controfirmati dai

soggetti autorizzati al recupero e il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione.

- b) la tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dall'abitazione, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da **adeguata documentazione (a titolo esemplificativo: licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, registro dei corrispettivi, etc.)**.

## ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario.
2. La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell'abitazione del soggetto affidatario.
3. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
  - a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
  - b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;

Per cittadino anziano s'intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.

- c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
- d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
- e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che:
  - ✓ l'età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35
  - ✓ la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. 110
  - ✓ il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00.

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

f) agli immobili **adibiti ad attività imprenditoriali** occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket .In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;

g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto.

Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.

h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone **o più**, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00.

i) per i teatri privati della città di Palermo nel caso in cui il rappresentante legale del teatro dichiarare la sospensione dell'attività nei mesi di luglio, agosto e settembre. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità e i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria atta ad attestare la sospensione delle attività teatrali".

4. Per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%;

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.

5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi:

a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo **continuativo** dal comune.

- b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, con pernottamento, e che non ricevano corrispettivi per tali servizi.

### **Cassato**

- d) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, ***riconosciute fabbricati storici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., destinate esclusivamente alla dimora di nuclei familiari ivi residenti, per la parte eccedente il valore metrico di mq. 500.***
6. Le agevolazioni ed esenzioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

## **ART. 12 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. ***Le riduzioni, le agevolazioni, e le esenzioni della tassa, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono concesse su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare ogni anno, entro i termini di cui ai successivi commi 3 e 4, al Settore Tributi.***
2. ***Sono escluse dall'adempimento annuale, di cui al precedente comma, le fattispecie previste dall'articolo 10, comma 3:***
  - ***lett. a) (Utenze domestiche con singolo occupante e limite di superficie tassabile);***
  - ***lett. b) (Utenze domestiche a disposizione); lett. d) (Compostaggio domestico).***

***Dall'articolo 11, comma 3:***

  - ***lett. a) (Utenze domestiche occupate da nuclei composti da singolo o coppia di anziani subordinate a limiti di reddito);***
  - ***lett. b) (Utenze domestiche occupate da nuclei con portatore di handicap) solo nei casi in cui l'invalidità del 100% non sia soggetta a revisione periodica.***

***Dall'articolo 11, comma 5:***

  - ***lett. b) (Utenze domestiche occupate da nuclei composti esclusivamente da titolari di pensioni minime).***

***Le dichiarazioni originarie hanno effetto per gli anni successivi a quello di applicazione, a condizione che non si verifichino variazioni dei presupposti iniziali da comunicare, con apposita dichiarazione, da presentare entro il termine di cui al successivo comma 7.***
3. ***Le richieste di rinnovo di benefici di riduzione, agevolazione o esenzione già riconosciuti dall'Ufficio, e per i quali non è prevista l'esclusione della presentazione annuale, di cui al precedente comma 2, si considerano prodotte in tempo utile per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 gennaio dello***